

R.C.P. n.3/11



**TRIBUNALE DI UDINE**  
**SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE**

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Alessandra BOTTAN

Presidente

dott. Gianfranco PELLIZZONI

Giudice

dott. Mimma GRISAFI

Giudice rel.

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

letto il ricorso *ex art. 160 l.f.* depositato da Turco Ermino sas in liquidazione in data 31/1/11, con il quale è stata richiesta la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo ed i relativi allegati;

premesso che la Turco Ermino sas in liquidazione ha chiesto l'apertura della procedura di concordato preventivo meramente liquidatorio per cessione dei beni proponendo un piano che, senza suddivisione dei creditori in classi, prevede dopo la vendita dei beni e l'incasso dei crediti: 1) il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori *privilegiati*; 2) il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 28,70%;

premesso altresì che: non è stata prestata alcuna garanzia neppure parziale del buon esito della proposta concordataria; non è stata fornita perizia giurata dei beni immobili, né perizia di stima dei

Applicata sull'originale

R. C. P. n. 3/11

4/38/8



mobili; non è stata prodotta una "aggiornata" relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art 161 lett.a) l.f. ma solo una relazione sulla situazione alla data del 31/10/10;

rilevato che nella relazione depositata ex art. 161 terzo comma l.f., la rag. Fumei, quanto al piano dei pagamenti, non ha indicato un termine prossimo, oltre che verosimile e verificabile, di pagamento dei creditori, neppure di quelli privilegiati, ma si è limitata a prevedere, senza altra specificazione e senza motivazione alcuna (non avendo ricevuto la società a tutt'oggi offerta di acquisto dei beni da parte di terzi), che il piano proposto sarebbe attuabile con successo "in un orizzonte temporale compreso tra i dodici e i ventiquattro mesi";

ritenuto che l'obiettiva incertezza sulle modalità e sui tempi di cessione dei beni e quindi di soddisfacimento dei creditori, unitamente alle considerazioni di cui in premessa, tra cui l'evidente mancanza di garanzie che la proposta di pagamento dei creditori nella misura prospettata dalla ricorrente possa essere rispettata – criticità emergenti anche ad una superficiale lettura della proposta la domanda di concordato - rendono evidente la genericità ed indeterminatezza della proposta;

rilevato che, come osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Milano 21/1/2010, Generalpelli spa), la lettura unitaria della nuova disciplina legislativa, nella prospettiva dell'inquadramento contrattualistico del concordato, porta alla conclusione che, dovendo la proposta concordataria conformarsi al criterio di determinatezza dell'oggetto del contratto, nel caso di proposta concordataria che

prevede il soddisfacimento dei creditori in termini monetari, la proposta stessa deve contenere la specifica indicazione non solo della percentuale di pagamento offerta ma anche del tempo del pagamento in termini di ragionevole certezza;

rilevato inoltre che, con particolare riferimento al pagamento dei *creditori privilegiati*, alla luce della giurisprudenza di merito assolutamente prevalente sul punto, e che si condivide (Tribunale di Roma 29/7/2010 in Il caso.it, Tribunale di Mantova 16/9/2010), nel concordato preventivo l'esclusione dal voto dei creditori privilegiati si

giustifica solo in ragione del fatto che i diritti di tali creditori non vengono in alcun modo intaccati, dovendosi per essi prevedere il pagamento *integrale*, da effettuarsi in denaro ed *immediatamente*, fatti ovviamente salvi i tempi tecnici necessari alla liquidazione dei beni per la parte del ricavato a ciò destinata:

ritenuto pertanto che la proposta appare insanabilmente inammissibile nella parte in cui espressamente prevede un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati tra i dodici e i ventiquattro mesi;

rilevato peraltro, e "ad abundantiam", che la stessa relazione di cui all'art. 161 III L.F. prodotta dal ricorrente non contiene di fatto alcun reale giudizio di *fattibilità del piano medesimo*", in quanto espunte dalla relazione le parti scritte in corsivo - in quanto meramente riproduttive di ciò che dovrebbe contenere la relazione medesima secondo il "Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti" - la rag. Fumei in punto "fattibilità" si limita a così testualmente riferire: "...considerati i caratteri e le peculiarità del piano di concordato sottoposto al giudizio di asseverazione, l'aspetto fondamentale della

*proposta in esame sul quale la scrivente ritiene opportuno soffermarsi ai fini della formulazione del giudizio di fattibilità è la liquidabilità dell'attivo concordatario, per l'entità del valore rispetto all'attivo concordatario"; salvo poi aggiungere, correttamente, che la "concreta" fattibilità del piano è condizionata da due fattori di criticità : ossia l'effettiva possibilità di addivenire in un orizzonte temporale compatibile con l'esecuzione del concordato all'incasso degli importi relativi ai crediti verso clienti e, soprattutto, il concreto reperimento di una controparte contrattuale interessata all'acquisizione dei beni della società e del socio accomandatario. Quanto a quest'ultimo aspetto l'esperta poi si limita a dichiarare che la svalutazione del compendio di circa il 30% del valore di perizia aumenta "l'appetibilità" dell'operazione, ~~motivazione meramente apparente~~ di una "fattibilità" del tutto priva di riscontri oggettivi.*

rilevato pertanto che, alla luce di quanto osservato dalla Suprema Corte, per l'indeterminatezza, genericità e incompletezza sopra evidenziate, oltre che per mancanza di motivazione, la relazione ex art. 161 lll co l1 "non può essere inquadrata effettivamente nel tipo richiesto dal legislatore" (Cass.21860/2010) in quanto non contiene gli elementi "necessari a far sì che detta relazione possa corrispondere alla funzione che le è propria di fornire elementi di valutazione per i creditori" ( Cass. 29/10/09 n. 22927);

ritenuto pertanto che la proposta di concordato va ritenuta non ammissibile.

**P.Q.M.**


Il Tribunale,

dichiara inammissibile la proposta di concordato della Turco Erminio sas in liquidazione.


Si comunichi al ricorrente e al Pubblico Ministero.

Così deciso in camera di consiglio il 10/2/2011.

Il Giudice delegato  
(dott. Mimma Grisafi)



Il Presidente  
(dott. Alessandra Bottan Griselli)



IL CANCELLIERE C18  
Annunziata Midea



**CASO.it**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
14 FEB. 2011

oggi, .....  
IL CANCELLIERE C1  
Annunziata Midea